Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 160 del 13 giugno 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 13 giugno 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1979.

Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1979.

Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, comma primo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente la presentazione delle domande di agevolazione agli istituti di credito, e l'istruttoria relativa da parte degli stessi;

Visto l'art. 6, comma quinto, della legge in base al quale, per garantire omogeneità di valutazione e di comportamento il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, stabilisce procedure, tempi e metodologie delle istruttorie degli istituti di credito;

Visto in particolare l'art. 9 della legge;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

La domanda per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 4 della legge, ove comprenda i benefici di cui alle lettere *a*) e/o *b*) dello stesso articolo, è inoltrata in triplice copia ad un istituto di credito a medio termine, su stampato conforme al modello riportato all'allegato *A*), con la documentazione richiesta all'allegato *B*).

Qualora ne rilevi l'incompletezza, l'istituto di credito, entro un mese dal ricevimento, respinge la domanda specificando i dati e le notizie mancanti. In tal caso di termine di quattro mesi, previsto al comma primo dell'art. 6 della legge, decorre dalla presentazione della nuova domanda.

Art. 2.

Adempimenti degli istituti di credito in seguito al ricevimento della domanda

Entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 6 della legge, l'istituto di credito trasmettere al CIPI, in duplice copia, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di concessione delle agevolazioni con i relativi allegati unitamente a:

una relazione istruttoria, di cui al successivo art. 3;

un estratto della deliberazione dell'istituto di credito di concessione del finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari;

una nota contenente gli estremi della lettera di trasmissione, ai sensi del comma terzo dell'art. 6 della legge, della relazione istruttoria alle regioni nel cui territorio sono localizzati gli impianti compresi nei progetti, quando questi sono di importo superiore ai trenta miliardi di lire.

Art. 3.

Relazione istruttoria degli istituti di credito

L'istituto di credito, sulla base della documentazione acquisita ed a seguito dello svolgimento dei necessari accertamenti, redige la relazione istruttoria, che contiene nell'ordine seguente:

1) la situazione patrimoniale;

2) la descrizione del progetto:

a) impresa titolare dell'iniziativa;

b) descrizione del progetto, con particolare riferimento a eventuali processi di decentramento della produzione;

c) obiettivi del progetto, con particolare riferimento agli effetti occupazionali ed alla produttività;

d) agevolazioni finanziarie richieste;

3) la valutazione del progetto:

a) valutazione tecnica, con analisi degli investimenti tecnici, degli studi e dei relativi tempi di avanzamento e del costo del progetto medesimo;

b) valutazione economica, con analisi dei preventivi economici e con particolare riferimento alle prospettive di mercato ed alla redditività lorda e netta del progetto per il periodo indicato nell'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica sui controlli n. 1258 del 22 dicembre 1977;

c) valutazione finanziaria, con analisi dei preventivi finanziari e con particolare riferimento all'ammontare del mutuo, dei finanziamenti e delle altre agevolazioni richieste, nonché dei mezzi finanziari messi a disposizione della impresa e delle altre eventuali fonti di copertura del costo del progetto;

d) valutazione degli effetti del progetto sulla impresa, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale ed alle previsioni economico-finanziarie dell'impresa stessa;

e) esposizione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione da parte del CIPI della conformità del progetto ai programmi finanziari;

4) esito dell'esame del progetto e relative proposte:

a) considerazioni conclusive sul progetto;

b) ammontare e condizioni delle agevolazioni finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto.

Art. 4.

Obblighi di comunicazione da parte delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni, fino alla cessazione del controllo di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 ottobre di ogni anno, ai fini dell'applicazione del richiamato decreto legislativo, i bilanci di esercizio presentati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge, le imprese beneficiarie debbono far pervenire, per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie, al Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, per il tramite dell'istituto finanziario, il certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero medio di dipendenti distinti per sesso, in costanza di rapporto presso gli stabilimenti compresi nei progetti, nei dodici mesi successivi al 1° luglio dell'anno precedente.

Il certificato sarà presentato nella forma indicata al secondo capoverso del punto 1) dell'allegato *B*).

Gli istituti di credito cureranno l'invio della certificazione originale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'atto della richiesta della liquidazione dei contributi al 1° gennaio. In mancanza della certificazione non si potrà procedere alla corresponsione del contributo.

Le imprese sono impegnate al momento in cui la occupazione deve essere ridotta rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione del mutuo, a darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'istituto di credito, dettagliando i motivi dell'avvenuta riduzione.

Art. 5.

Variazioni delle modalità e mancata realizzazione del progetto

I progetti devono essere attuati con le modalità e nei termini previsti nel provvedimento di concessione, salvi i limiti di scostamento ammissibili in base alle direttive del CIPI. Le modifiche nell'ambito di tali direttive richieste dagli operatori, approvate dagli istituti di credito, saranno comunicate dagli istituti stessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i conseguenti adempimenti.

In tutti gli altri casi occorre preventiva autorizzazione, che dovrà essere data nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite dall'art. 4 della legge per l'approvazione dei progetti. La domanda di variazione deve essere inoltrata dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite l'istituto di credito che ha inviato l'istruttoria.

L'istituto di credito, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione al fine di fornire al CIPI gli elementi di valutazione delle cause che giustificano le variazioni richieste.

Nelle ipotesi di mancata realizzazione del progetto previste dal comma secondo dell'art. 9 della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assegna un termine di venti giorni perché l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile; trascorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la sospensione dell'erogazione delle agevolazioni.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico, assegna all'impresa un termine entro il quale il progetto deve essere completato o le opere devono essere adeguate al progetto originario e ove occorra, propone all'approvazione del CIPI le variazioni intervenute. Qualora invece l'inosservanza sia dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia nel termine assegnato completato il progetto conformemente a quanto previsto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico, dispone la decadenza dei benefici concessi.

Nel caso in cui il livello di occupazione sia inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione e la causa non è imputabile all'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone termini alla cui scadenza l'impresa dovrà dimostrare la costanza della causa di non imputabilità; ove l'impresa, cessata la predetta causa, non abbia rispettato gli impegni assunti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico, dispone la sospensione delle agevolazioni.

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento ovvero nei casi di fallimento dell'impresa beneficiaria, la erogazione delle agevolazioni cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione anticipata o da quella di dichiarazione di fallimento. Nei casi di parziale estinzione anticipata, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'istituto e all'impresa la deliberazione del CIPI di cui al quarto comma dell'art. 4 e adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione all'istituto di credito e all'impresa.

L'istituto di credito, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 4 della legge e ne invia copia autentica al Ministero. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende decaduto qualora entro sei mesi dal suo ricevimento non intervenga la relativa stipula del contratto di mutuo.

Art. 7.

Procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, relativamente alle altre agevolazioni disposte dalla legge.

Qualora le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 4 della legge siano cumulabili, ai sensi del settimo comma dell'art. 3 della legge medesima, con il contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per la richiesta e la concessione di quest'ultimo beneficio valgono le disposizioni contenute nel presente decreto.

Qualora i progetti di nuovi impianti, previsti nei programmi complessivi delle imprese di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge, siano agevolabili, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma della legge, con i meccanismi di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la richiesta e la concessione delle agevolazioni sono regolate dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *c*), della legge, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 della stessa legge, la domanda è presentata direttamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso che, unitamente ad altri benefici, siano chiesti i contributi sull'emissione di obbligazioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera *c*), valgono per la richiesta e la concessione le disposizioni del presente decreto, ivi compreso l'impegno dell'impresa indicato nell'allegato *B*), pag. 2, lettera *b*), di invio dell'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea straordinaria, omologata dal tribunale, relativa all'emmissione del prestito obbligazionario.

Nel caso in cui l'impresa intenda beneficiare delle sole agevolazioni di cui alla lettera *e*) del primo comma dell'art. 4 della legge e del secondo comma dello stesso art. 4, la domanda è presentata direttamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso del comma precedente, come in quello di richieste analoghe miste alla richiesta di altri benefici, le imprese devono allegare la documentazione giustificativa di cui all'allegato *B*), pag. 1.

Nel caso di progetti concernenti la creazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese, la domanda da presentare agli istituti di credito deve contenere l'esatta indicazione delle agevolazioni richieste, delle caratteristiche, finalità ed effetti occupazionali del progetto, con riguardo anche alle esigenze delle imprese partecipanti, dei dati di valutazione tecnici, economici e finanziari consuntivi e previsionali, nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione del progetto.

Art. 8.

Imprese con anomala esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito

Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'art. 4 della legge, l'istituto di credito fornisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elementi utili per determinare la misura e le modalità dell'aumento del capitale sociale, da sottoporre alla decisione del CIPI.

L'impresa comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite l'istituto di credito, estratto autentico della deliberazione di aumento del capitale nella misura e con le modalità indicate dal CIPI ai sensi del richiamato quarto comma dell'art. 4 della legge e copia dell'attestazione, prevista dall'articolo 2444 del codice civile, che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Art. 9.

Imprese con capitale sociale pari o superiore a trenta miliardi

Le imprese di cui al comma decimo dell'art. 3 della legge devono informare gli istituti di credito, ai quali sono presentate le domande delle agevolazioni previste dalla legge medesima, di aver comunicato i loro programmi complessivi, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al CIPI e alla Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge.

In mancanza di detta informazione, non decorre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, primo comma, della legge. Tale decorrenza ha inizio solo alla data di ricevimento della informazione di cui trattasi da parte dell'istituto di credito o alla data di presentazione della eventuale nuova domanda prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

Il CIPI, nell'esaminare le domande di agevolazione, accerta che le suddette imprese abbiano rispettato il disposto di cui all'art. 3, comma undicesimo della legge.

Il controllo dell'impegno assunto dalle imprese è svolto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A tale fine le imprese, con le comunicazioni di cui al precedente art. 4, danno informazioni sullo stato di realizzazione dei progetti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979 (a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 968)
Registro n. 5 Industria, foglio n. 7

ALLEGATO *A*

All'Istituto di credito a medio termine

. . . .

. . . .

. . . .

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

AI SENSI DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Data di presentazione . . . .

Posizione della pratica all'Istituto **di credito** . . . .

ALLEGATO *A*

MODULO
PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Il presente modulo si basa su una serie di informazioni minime necessarie all'individuazione e definizione dei « progetti ». Nelle risposte ai vari quesiti deve quindi esser dato il necessario rilievo alle informazioni relative alle produzioni e unità produttive (stabilimenti o reparti) interessate dai « progetti » di ristrutturazione e riconversione. Ogni utile informazione aggiuntiva a maggior chiarimento del contenuto del modulo può esser fornita in allegato.

Il modulo dovrà essere redatto in n. 3 esemplari (sono ammesse fotocopie) da indirizzare all'Istituto di credito a medio termine.

L'impresa . . . . sede legale in . . . .

. . . .

via . . . . n. . . . tel. . .

Chiede

per i seguenti PROGETTI (1):

		costo globale del progetto
1)	dello stab. di	. . . .
2)	dello stab. di	. . . .
3)	dello stab. di	. . . .
4)	dello stab. di	. . . .

la concessione delle seguenti

Agevolazioni	PROGETTI				TOTALE
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	
mutuo agevolato di . . . . *Ml*					
finanziamento (con contributo interessi) di . *Ml*					
contributo interessi su emissione obbligazioni per . . . . *Ml*					
contributo in c/capitale (art. 10 legge n. 183) per *Ml*					

Si richiede inoltre la concessione delle seguenti altre agevolazioni (2):

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Si dichiara ad ogni effetto:

a) che le notizie sull'andamento e la situazione dell'impresa fornite nel presente modulo sono rigorosamente conformi alla realtà;

b) che non sono state ottenute, nè sono state richieste ad altri Istituti per i « progetti » qui esposti agevolazioni a valere sulla legge n. 675 o su altre leggi.

Data . .

. . (legale rappresentante)

---

(1) Specificare se si tratta di progetto di:
ristrutturazione;
riconversione;
nuovi impianti o ampliamenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 675. Nel caso di riconversione con realizzazione di nuovo impianto, indicarne anche la localizzazione.

(2) Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 possono inoltre essere concessi contibuti:
« per i versamenti alla cassa assegni familiari per la manodopera femminile occupata » purché l'occupazione femminile venga conservata ai livelli preesistenti;
a copertura degli « oneri conseguenti alla riqualificazione del personale . . . e al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità . . . . . ».
In caso di richiesta anche di queste agevolazioni specificare chiaramente il numero di dipendenti interessati, le esigenze di riqualificazione, ecc.

1. — DATI ANAGRAFICI DELL'IMPRESA.

denominazione . . . .

forma giuridica . . . .

data di costituzione (1) . . . . rogito notaio . . . .
di . . . . repertorio n. . . . .

capitale sociale L. . . . . (versato L. . . . .) in
azioni o quote da nominali L. . . . .)

principali soci (2):

. . . .

iscrizione tribunale di . . . . n. . . . .

iscrizione C.C.I.A.A. di . . . . in data . . . .
n. . . . .
settore . . . .

iscrizione I.N.P.S. di . . . . in data . . . .
n. . . . .
settore . . . .

partecipazioni in altre imprese (3).

. . . .

(1) O di inizio dell'attività per le ditte individuali e le società di fatto.
(2) Nome, cognome, domicilio e quote di partecipazione.
(3) Specificare quote di partecipazione e capitale sociale delle singole imprese.

Occupazione.

Organico complessivo:

		Media esercizio 197..	Media esercizio 197..	Media 12 mesi (1) 197..	Consistenza al...... (2)
dirigenti e impiegati:	donne				
	uomini				
operai:	donne				
	uomini				
	Totale				

Organico presso gli stabilimenti interessati dai «progetti» esposti:

dirigenti e impiegati:	donne				
	uomini				
operai:	donne				
	uomini				
stabilimento di					
dirigenti e impiegati:	donne				
	uomini				
operai:	donne				
	uomini				
stabilimento di					
dirigenti e impiegati:	donne				
	uomini				
operai:	donne				
	uomini				
stabilimento di					
dirigenti e impiegati:	donne				
	uomini				
operai:	donne				
	uomini				
stabilimento di					

Ricorsi alla Cassa integrazione guadagni (3).

	Esercizio 197..	Esercizio 197..	Esercizio in corso
Totale impresa			
di cui:			
stabilimento di			
stabilimento di			
stabilimento di			
stabilimento di			

(1) Media dei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.
(2) Data di presentazione della domanda.
(3) Indicare le ore integrate (migliaia).

Principali motivazioni.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Bilancio (1).

data . . . .

Attivo		Passivo	
Immobilizzi tecnici	. . . . . .	Capitale sociale versato	. . . . . .
Ammortamenti (—).	. . . . . .	Riserve e saldi di rivalutazione . . .	. . . . . .
		Utili (+) e perdite (—) precedenti . .	. . . . . .
Impianti in costruzione	. . . . . .	Risultato d'esercizio	. . . . . .
Anticipi a fornitori	. . . . . .		
Immobilizzi finanziari	. . . . .	Mezzi propri	. . . . . .
Magazzino . .	. . . . .	Fondo liquidazione personale . . .	. . . . . .
Crediti commerciali . . .	. . . . . .	Altri fondi di accantonamento . . .	. . . . . .
Crediti verso società controllate e collegate	. . . . . .	Obbligazioni	. . . . . .
Crediti diversi e ratei . .	. . . . .	Mutui	. . . . . .
. . . .	. . . . . .	Banche	. . . . . .
. . . . .	. . . . .	Fornitori	. . . . . .
. . . . .	. . . . . .	Debiti verso società collegate . . .	. . . . . .
		Debiti diversi e ratei	. . . . .
		. . . .	. .
		. . . . . .	. . . .

3. — L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA NELL'ULTIMO BIENNIO.

Premessa (2) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Ultimo approvato o situazione alla data più recente possibile; dati in L. mil.
(2) Sulle condizioni generali e gli eventi specifici che hanno caratterizzato l'attività dell'impresa nel periodo esaminato.

(mil. L.)	Esercizio 197 . .				
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Totale impresa
Ricavi: vendite a terzi .					
cessioni interne . .					
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti . .					
Altri proventi					
. . . .					
(+)					
Variazione rimanenze materie prime, ecc. . . .					
Acquisti materie prime . . .					
Cessioni interne					
Altri costi di produzione . . .					
Costi generali (1) . .					
Costi commerciali (1) . . .					
Costo del lavoro:					
produzione					
amministrativo e generale					
vendita					
Costi finanziari					
. . . . . .					
. . . . .					
. . . . . .					
(—)					
Redditività lorda . .					
ammortamenti .					
oneri fiscali . .					
risultato netto					
Totale . . .					

N.B.: Le colonne parziali « stabilimento di . . . » vanno redatte soltanto per gli stabilimenti o reparti interessati dai « progetti » esposti.

(1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.

	Esercizio 197 . .				
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	**Totale impresa**
(mil. L.)					
Ricavi: vendite a terzi					
cessioni interne .					
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti . . .					
Altri proventi					
. . . .					
(+)					
Variazione rimanenze materie prime, ecc.					
Acquisti materie prime					
Cessioni interne					
Altri costi di produzione					
Costi generali (1)					
Costi commerciali (1)					
Costo del lavoro:					
produzione					
amministrativo e generale					
vendita					
Costi finanziari					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
(—)					
Redditività lorda					
ammortamenti					
oneri fiscali					
risultato netto					
Totale . . .					

N.B.: Le colonne parziali « stabilimento **di** . . . . . » vanno redatte soltanto per gli stabilimenti o reparti interessati dai « progetti » esposti.

---

(1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.

Dati sintetici sulla produttività degli impianti (1).

	Esercizio 197..				
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Impresa
Ricavi pro-capite					
Valore aggiunto pro-capite (2)					
Costo lavoro pro-capite					
Redditività lorda pro-capite					
Costi finanziari pro-capite					
. . . .					

	Esercizio 197..				
	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Stabilimento di	Impresa
Ricavi pro-capite					
Valore aggiunto pro-capite (2)					
Costo lavoro pro-capite					
Redditività lorda pro-capite					
Costi finanziari pro-capite					
. . . .					

N.B.: Le colonne parziali « stabilimento di . . . . . » vanno redatte soltanto per gli stabilimenti o reparti interessati dai « progetti » esposti.

Analisi e motivazione dei dati sulla produttività (3).

. . . .

(1) Dati degli ultimi due esercizi.
(2) Valore aggiunto = costo del lavoro + oneri finanziari + redditività lorda, secondo i dati del rendiconto economico riportato in precedenza.
(3) Con particolare riferimento agli stabilimenti o reparti interessati dai « progetti » esposti.

4. — PROGETTO DI (1) . . . . DELLO STABILIMENTO DI . . . .

Premessa di carattere generale (2) (3) (4).

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1) La presente sezione del modulo va redatta separatamente per ognuno dei progetti esposti.

Tutti i dati previsionali richiesti vanno indicati almeno per l'arco di tempo necessario per la completa realizzazione del progetto e per il raggiungimento di normali condizioni di esercizio industriale (utilizzo a regime). Nella formulazione delle previsioni commerciali, economiche e finanziarie dovrà tenersi conto della evoluzione dei costi — anche di investimento — e dei prezzi ipotizzabile per lo specifico settore di attività cui si rivolge il «progetto». Le ipotesi adottate devono risultare chiaramente e deve esserne indicato con la maggiore approssimazione (in percentuale di incidenza) l'effetto sulla redditività lorda risultante dai conti economici preventivi;

2) con particolare riferimento al programma finalizzato di settore o di attività;

3) indicare l'eventuale richiesta di agevolazioni di cui all'art. 8 (locazione finanziaria) specificando la società di locazione;

4) indicare l'eventuale richiesta di agevolazioni per il risanamento finanziario delle imprese di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787. In caso affermativo indicare: le imprese di credito interessate, se si sono ottenute agevolazioni, la loro misura, le modalità, i tempi.

Obiettivi produttivi e commerciali.

	19 . .	19 . .	19 . .	19 . .	19 . .
Produzioni (quantità)					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
Vendite (quantità)					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
Ricavi (L. mil.)					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
Totale . . .					
Di cui per esportazioni (1) . . .					

. . . .

. . . .

(1) In rapporto alle previsioni formulate, specificare politiche di esportazione, aree e paesi di destinazione, ecc.

Occupazione prevista (1).

(media annua)	19 . .	19 . .	19 . .	19 . .	19 . .
Dirigenti e impiegati:					
già dipendenti: donne					
uomini					
aggiuntivi : donne					
uomini					
Operai:					
già dipendenti: donne					
uomini					
aggiuntivi : donne					
uomini					
Totale . . .					

(1) Sempre con riferimento al progetto, indicare in particolare tempi e condizioni di riassorbimento di eventuale personale in cassa integrazione.

Progetto

Investimenti fissi (1):

	Spese sostenute prima del 22 settembre 1977	Spese sostenute dal 22 settembre 1977 alla presentazione della domanda	Spese previste dopo la domanda
	—	—	—
Terreno (mq . . . .) in	....	....	....
Opere di sistemazione e infrastruttura . . .	....	....	....
Fabbricati industriali (mq . . . .) . . .	....	....	....
Fabbricati per servizio e uffici (mq . . .) . .	....	....	....
Impianti generali	....	....	....
Impianti antinquinamento	....	....	....
Macchinari e impianti specifici	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
Impianti e macchinari usati (2)	....	....	....
Totale . . .			

La realizzazione dei suddetti investimenti fissi iniziata/avrà inizio il . . . . . terminerà il . . . .
La potenzialità produttiva finale risulterà di:

Prodotti	Unità di misura	Quantità annua (3)
—	—	—
....	....	....
....	....	....
....	....	....

L'entrata in esercizio è prevista entro il . . . . . e l'utilizzo a regime è previsto per l'esercizio . . . . . .

Investimenti diversi:

	Spese sostenute prima del 22 settembre 1977	Spese sostenute dal 22 settembre 1977 alla presentazione della domanda	Spese previste dopo la domanda
	—	—	—
capitale di esercizio aggiuntivo (4) ad esempio: scorte di materie prime e semilavorati	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
riqualificazione personale	....	....	....
brevetti, licenze e tecnologie	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
Totale . . .			

Costo globale del progetto:

investimenti fissi	....	....	....
investimenti diversi	....	....	....
Totale generale . . .			

---

(1) E' necessario accludere una breve nota che illustri in sintesi caratteristiche, consistenze e prezzi per gruppi omogenei di investimenti.
(2) Evidenziare separatamente il costo per impianti e macchinari usati.
(3) Riferita a: n. . . . . turni giornalieri di lavoro
n. . . . . ore/anno di possibile utilizzo degli impianti.
(4) In rapporto agli obiettivi di vendita indicati in precedenza e tenuto conto delle consistenze preesistenti.

Conti economici preventivi (1).

(L. mil.)	19..	19..	19..	19..	19..
Ricavi: vendite a terzi					
cessioni interne					
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti					
Altri proventi					
. . . .					
. . . .					
(+)					
Variazione rimanenze materie prime, ecc.					
Acquisti materie prime					
Cessioni interne					
Altri costi di produzione					
Costi generali (2)					
Costi commerciali (2)					
Costo del lavoro:					
produzione					
amministrativo e generale					
vendita					
Costi finanziari					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
(—)					
Redditività lorda					
ammortamenti					
oneri fiscali					
risultato netto					
Totale					

Dati sintetici sulla produttività prevista.

	19..	19..	19..	19..	19..
Ricavi pro-capite					
Valore aggiunto pro-capite (3)					
Costo lavoro pro-capite					
Redditività lorda pro-capite					
Costi finanziari pro-capite					
. . . .					

(1) Per l'attribuzione al « progetto » di costi comuni di competenza verranno seguiti gli stessi criteri di ripartizione indicati in precedenza a meno che non risultino necessarie revisioni dei criteri stessi che vanno chiaramente motivate e illustrate.
(2) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.
(3) Valore aggiunto = costo del lavoro + oneri finanziari + redditività lorda, secondo i dati dei conti economici preventivi riportati in precedenza.

Redditività lorda prevista del «progetto» (1).

Rapporto: (L. mil.)	19..	19..	19..	19..	19..
Redditività lorda prevista					
Costo del «progetto» (2)					
pari in %	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Previsioni finanziarie (3).

. . . .

(L. mil.)	19..	19..	19..	19..	19..	Totale
Fabbisogno:						
Investimenti fissi (4)						
Capitale di esercizio:						
magazzino						
crediti						
Consolidamento passività						
Rimborso mutui preesistenti						
Rimborso mutui richiesti						
. . .						
. . .						
. . .						
. . .						
. . .						
Totale						

(1) A decorrere dal 2° esercizio successivo al compimento del «progetto».
(2) Costo globale del progetto, come definito a pag. 21.
(3) Riferite al «progetto»: indicare sinteticamente presupposti ed elementi assunti a base delle previsioni.
(4) Al netto di quelli già realizzati alla data del bilancio riportato a pag. 14, ammontanti a L. . .

(L. mil.)	19..	19..	19..	19..	19..	Totale
Fonti di copertura:						
Autofinanziamento (1)						
risultato netto						
ammortamenti						
incremento fondo liquidazione personale						
Mutuo agevolato (2)						
Finanziamento m.t. (2)						
Prestito obbligazionario (2)						
Contributi in c/ capitale (3)						
Aumento capitale						
Credito di fornitura						
Finanziamenti ordinari . . .						
Debiti verso banche						
. . . .						
. . . . . .						
. . . .						
. . . . . .						
Totale . . .						

Saldo fabbisogno (—) fonti (+):						
anno						
progressivo						

5. — I PROGETTI NELLE PROSPETTIVE DELL'IMPRESA.

Obiettivi globali dell'impresa (4).

. . . .

N. B.: La presente sezione del modulo va redatta con riferimento all'impresa nella sua globalità.
Tutti i dati previsionali richiesti vanno indicati almeno per l'arco di tempo necessario al raggiungimento di normali condizioni di esercizio industriale dei progetti esposti o per il maggior tempo eventualmente necessario a che le condizioni di esercizio industriale dell'impresa nel suo insieme pervengano a condizioni di normalità gestionale.

(1) Riferito al « progetto », secondo i conti economici preventivi riportati in precedenza.
(2) Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 (primo comma, lettere *a*), *b*), *c*).
(3) Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183.
(4) Esporre in sintesi le strategie fondamentali dell'impresa nel suo complesso per il periodo di attuazione dei programmi esposti.

Conti economici preventivi.

(L. mil.)	19..	19..	19..	19..	19..
Ricavi: vendite a terzi					
cessioni interne					
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti					
Altri proventi					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
(+)					
Variazione rimanenze materie prime, ecc.					
Acquisti materie prime					
Cessioni interne					
Altri costi di produzione					
Costi generali (1)					
Costi commerciali (1)					
Costo del lavoro:					
produzione					
amministrativo e generale					
vendita					
Costi finanziari					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
(—)					
Redditività lorda					
ammortamenti					
oneri fiscali					
risultato netto					
Totale					

Dati sintetici sulla produttività prevista.

	19..	19..	19..	19..	19..
Ricavi pro-capite					
Valore aggiunto pro-capite (2)					
Costo lavoro pro-capite					
Redditività lorda pro-capite					
Costi finanziari pro-capite					
. . . .					
. . . .					

(1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.
(2) Valore aggiunto = costo del lavoro + oneri finanziari + redditività lorda, secondo i dati dei conti economici preventivi riportati in precedenza.

	19..	19..	19..	19..	19..	Totale
Fonti di copertura:						
Autofinanziamento:						
risultato netto						
ammortamenti						
incremento fondo liquidazione personale						
Mutuo agevolato (1)						
Finanziamento m.t. (1)						
Prestito obbligazionario (1)						
Contributi in c/ capitale (2)						
Aumento capitale						
Credito di fornitura						
Finanziamenti ordinari						
Debiti verso banche						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
Totale . . .						

Saldo fabbisogno (—) fonti (+) . . .						
anno . . .						
progressivo						

(1) Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675, lettere *a*), *b*) e *c*), limitatamente ai « progetti » esposti.
(2) Relativi ai soli « progetti » esposti.

ALLEGATO *B*

1. — Certificato dell'ufficio provinciale del lavoro dal quale risulti il numero complessivo di occupati in costanza di lavoro (stipendiati, salariati) nell'impresa e nello stabilimento oggetto del piano al momento della presentazione della domanda e il livello medio dei 12 mesi precedenti. Se il progetto ha avuto un inizio di realizzazione prima della presentazione della domanda, ma non prima del 22 settembre 1977 dovrà essere indicato anche il livello di mano d'opera esistente all'ultimo giorno precedente la data dell'inizio dei lavori; se l'inizio ha avuto luogo anteriormente alla data richiamata il livello di mano d'opera da indicarsi, oltre a quello di cui all'inizio del presente punto 1, dovrà riferirsi comunque al giorno precedente al 22 settembre 1977.

Per la documentazione del personale dipendente di cui al precedente art. 5 del presente decreto ministeriale e del punto 1 dell'allegato *B*, potrà essere inviato il certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro rilasciato, previo rilevamento dei dati che l'impresa fornirà con il libro matricola e con il bollettino dei versamenti INPS.

2. — Certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. — Certificato dell'istituto nazionale della previdenza sociale attestante il settore di inquadramento dell'impresa.

4. — Documentazione giustificativa dell'eventuale richiesta di contributi in corrispondenza degli oneri gravanti sulle imprese per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata.

5. — Documentazione giustificativa dell'eventuale richiesta di imputazione al « Fondo » degli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale.

6. — Documentazione comprovante l'esistenza di vincoli urbanistici che impongono una diversa ubicazione dell'impianto oggetto della ristrutturazione.

7. — Bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data della domanda completi di tutti gli allegati.

Dichiarazioni dell'impresa:

a) di conoscere l'art. 36 della legge 20 marzo 1970, n. 300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ed a far applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;

b) di impegnarsi, nel caso che unitamente ad altre agevolazioni siano richiesti contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili, ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea straordinaria, omologata dal Tribunale, relativa all'emissione del prestito obbligazionario;

c) di impegnarsi, in caso di riconversione mediante realizzazione di nuovi impianti nei territori del Mezzogiorno, a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiarazione della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di cessata attività della produzione dello impianto del centro-nord, produzione ripresa per sostituzione nel Mezzogiorno per corrispondente entità;

d) di impegnarsi, in caso di riconversione mediante realizzazione di nuovi impianti nei territori del Mezzogiorno, dovuta alla previsione di aumento di livelli occupazionali rispetto a quelli preesistenti, a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante la mano d'opera in costanza di lavoro all'atto della domanda nello stabilimento da riconvertire e quella esistente, a due anni dal completamento, nello stabilimento sorto a seguito della riconversione.

N. B. — L'impegno riguarda le imprese che hanno un capitale sociale pari o superiore a 30 miliardi di lire o le imprese appartenenti ad un gruppo che nell'insieme raggiunga un capitale sociale di 30 miliardi di lire (o all'ammontare che risulterà dall'applicazione del quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 675).

e) che l'impresa non fa parte di gruppi che risultino da più imprese collegate da fattori tecnici finanziari, organizzativi che, nell'insieme, raggiungano un capitale sociale di L. 30 miliardi, o quel capitale che risulterà dall'applicazione del quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge. (Nel caso che l'impresa faccia parte di gruppi indicare gli elementi richiesti all'allegato *A* pag. 11;

f) di non avere nè ottenuto, nè chiesto, nè di avere intenzione di chiedere per il programma oggetto della domanda altre agevolazioni su altre leggi.

(5221)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651096/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.